



Südtiroler Herpetologen Verein
Associazione Erpetologica Altoatesina
Union di erpatologs dl Südtirol

Associazione per lo studio e la salvaguardia dei rettili e degli anfibi dell'Alto Adige

Statuto

Versione del 23 novembre 2010

Lo statuto è stato approvato dall'assemblea straordinaria il 19 novembre 2010 ed iscritto nel registro provinciale delle associazioni di volontariato, n. prot. 392/1.1 del 14.12.2012.

§ 1 - NOME E LOGO DELL'ASSOCIAZIONE

L'associazione si denomina "Herpeton, Associazione Erpetologica Altoatesina - Südtiroler Herpetologen Verein, per lo studio e la salvaguardia dei rettili e degli anfibi dell'Alto Adige". Il logo è costituito dalla scritta "Herpeton" in colore nero su sfondo bianco. Davanti e dietro alle lettere della scritta sono raffigurati un serpente, una lucertola ed un rospo.

§ 2 - SEDE DELL'ASSOCIAZIONE

L'associazione è iscritta nel registro provinciale delle associazioni di volontariato. Essa ha sede presso il Municipio di Ora, Piazza Principale n. 5, I – 39040 Ora (BZ). L'ambito della sua attività si estende al territorio della Provincia autonoma di Bolzano ed alle regioni limitrofe.

§ 3 - ATTIVITÀ E FINI DELL'ASSOCIAZIONE

- Sensibilizzazione ed informazione del pubblico attraverso sessioni informative ed eventuali osservazioni in località selezionate;
- raccolta d'informazioni su ecologia ed abitudini delle varie specie di anfibi e rettili presenti in Alto Adige;
- cartografia degli habitat dell'Alto Adige in cui vivono i rettili o gli anfibi autoctoni;
- protezione e miglioramento degli habitat;
- raccolta di materiale genetico dei rettili e degli anfibi presenti;
- eventualmente, allevamento tramite terzi e successiva reintroduzione in natura degli esemplari.
- L'associazione non ha scopo di lucro.

§ 4 - FINANZIAMENTO DELL'ASSOCIAZIONE

L'associazione si finanzia con le quote associative, le donazioni ed i proventi delle attività commerciali secondarie. Le quote associative sono stabilite dal direttivo.

§ 5 - FONDI DELL'ASSOCIAZIONE

I fondi dell'associazione possono essere usati solo secondo gli scopi statutari. I membri non ricevono alcun vantaggio economico dai fondi dell'associazione, a meno che questi non siano stati utilizzati direttamente e provatamente per gli scopi statutari. Nessuno può beneficiare od avvantaggiarsi di spese estranee agli scopi dell'associazione o di retribuzioni eccessivamente elevate.

Le attività del direttivo, come quelle di tutti i membri dell'associazione, non sono retribuite. Le spese di viaggio e simili, effettuate nell'interesse dell'associazione, devono essere accertate e possono essere liquidate mensilmente. Il direttivo non è tuttavia autorizzato a disporre spese eccessivamente elevate od estranee agli scopi dell'associazione. Per transazioni patrimoniali di maggiore importo, l'acquisto o la vendita di proprietà sociali ed immobili, le alienazioni od acquisti di titoli è necessario l'assenso del direttivo. In caso di recesso dall'associazione, gli associati non hanno diritto a chiedere la divisione dei fondi sociali e non possono pretendere quota alcuna. I beni patrimoniali dell'associazione sono inventariati.

§ 6 - SOCI

L'associazione è aperta a nuovi membri che s'identifichino con i suoi fini e la sua attività. Può associarsi chiunque abbia la capacità di agire, purché non usi l'associazione come copertura di attività commerciali, personali o di altro genere che siano nocive alla tutela di rettili ed anfibi autoctoni o comunque contrarie ai fondamenti della protezione degli animali. Possono associarsi anche i minorenni, a condizione che i genitori o tutori se ne assumano la responsabilità; sono per ciò necessarie l'autorizzazione scritta e la copia del documento di un genitore o tutore. Chi ha la responsabilità del minore è tenuto al pagamento della sua quota associativa. – Il direttivo decide sull'ammissione di nuovi associati. Le prestazioni degli associati non possono essere retribuite.

Il presidente ed il direttivo non sono responsabili per eventuali attività illegali dei soci ordinari con riferimento all'allevamento, all'intermediazione od alla vendita di animali illegali, in particolare di serpenti velenosi od aracnidi. La violazione ha come conseguenza l'immediata espulsione dall'associazione "Herpeton".

Tutti i soci che abbiano compiuto i 18 anni hanno il diritto di candidarsi alla presidenza od al direttivo. Il direttivo decide sulle domande d'adesione all'associazione. Il rigetto della domanda d'adesione deve essere motivato per iscritto. Contro la decisione del direttivo è possibile, nel termine di 30 giorni, presentare reclamo all'assemblea generale.

L'assemblea generale può proclamare socio onorario chi abbia reso particolari servizi all'associazione, i quali abbiano prestato in generale particolari servizi nella protezione degli animali e/o abbiano spiccato per meriti eccellenti. I soci onorari sono esonerati dall'onere di contribuzione. Essi beneficiano tuttavia di ogni diritto spettante ai soci ordinari.

Diritti degli associati

Ogni associato ha diritto di partecipare all'assemblea generale, di presentare mozioni e di esercitare il diritto di voto. Il diritto di voto è uguale per tutti gli associati e si esprime per alzata di mano. Ad ogni associato devono essere consegnati lo statuto e la tessera sociale.

Doveri degli associati

Gli associati hanno il dovere di perseguire i fini dell'associazione secondo coscienza e secondo le proprie capacità. Ogni associato ha l'obbligo di versare la quota associativa annuale. I soci individuali devono pagare un importo minimo fissato dal direttivo. La quota deve essere versata entro la fine dell'esercizio annuale. Il direttivo decide sulla riduzione o sull'esonero dalla contribuzione.

Recesso ed esclusione degli associati

La qualità di associato non è trasferibile, a meno che la trasmissione sia consentita dall'atto costitutivo o dallo statuto. L'associato può recedere in ogni tempo dalla società, a meno che non si sia impegnato a parteciparvi per un tempo determinato. La dichiarazione di recesso deve essere comunicata per iscritto agli amministratori.

La qualità di associato cessa per recesso volontario, per morte o per esclusione. L'esclusione diventa efficace dal termine dell'anno sociale in corso. Sino al suo termine è dovuta la quota associativa.

L'esclusione di un associato può essere deliberata dal direttivo solo per gravi motivi. Si può escludere un associato qualora non sussista, o non sussista più, una delle condizioni indispensabili per l'ammissione all'associazione; qualora egli rimanga debitore in tutto o in parte della quota annuale nonostante due solleciti scritti; qualora egli agisca in senso contrario agli scopi od allo statuto dell'associazione e ne danneggi la reputazione.

Sull'esclusione dell'associato decide il direttivo. Contro tale decisione l'associato può presentare reclamo al direttivo entro sessanta giorni. In tal caso, il direttivo deve rispondere della propria decisione all'assemblea generale, che decide sull'esclusione a maggioranza dei presenti. La decisione dell'assemblea è definitiva. Sino a tale decisione la qualità di associato è sospesa. I receduti e gli esclusi, come chi abbia comunque cessato di appartenere all'associazione, non possono ripetere le contribuzioni versate e non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'associazione.

§ 7 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono organi dell'associazione:

- l'assemblea generale,
- il presidente,
- il direttivo.

§ 8 - L'ASSEMBLEA GENERALE

Convocazione dell'assemblea

Le assemblee generali ordinarie hanno luogo due volte all'anno, nel primo e nel quarto trimestre dell'anno. Nell'assemblea generale ordinaria del quarto trimestre sono discusse le proposte per il successivo anno sociale. Nell'assemblea generale ordinaria del primo trimestre si presentano la relazione sulle attività svolte e la relazione finanziaria relative all'anno sociale precedente.

L'assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisi la necessità o quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati. In quest'ultimo caso, se gli amministratori non vi provvedono, la convocazione può essere ordinata dal presidente del Tribunale.

Le assemblee generali ordinarie o straordinarie devono essere convocate, con almeno dieci giorni d'anticipo sulla loro data, mediante avviso scritto inviato agli associati a stampa a mezzo posta o per posta elettronica,

comprendente l'ordine del giorno previsto. Il presidente può presentare all'assemblea a propria discrezione eventuali proposte da deliberare. Eventuali mozioni o proposte potranno essere presentate al presidente entro e non oltre i cinque giorni dalla data dell'assemblea con una breve motivazione. Sull'inserimento all'ordine del giorno di mozioni presentate dopo tale termine decide il presidente.

Deliberazioni dell'assemblea

Le deliberazioni dell'assemblea generale ordinaria o straordinaria sono approvate con la maggioranza dei voti e con la presenza di almeno metà degli associati. In seconda convocazione la deliberazione è valida indipendentemente dal numero dei presenti. Nelle deliberazioni d'approvazione del bilancio ed in quelle riguardanti la propria responsabilità gli amministratori non hanno diritto di voto.

Per modificare l'atto costitutivo e lo statuto, se in essi non è altrimenti disposto, è richiesta la presenza di almeno tre quarti dei soci e l'approvazione della maggioranza dei presenti. Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio sociale è richiesto il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

L'assemblea generale ordinaria delibera:

- l'approvazione del conto consuntivo annuale;
- l'approvazione della relazione sull'attività del direttivo,
- l'esonero del direttivo,
- l'elezione per quattro anni del presidente e del direttivo,
- la modifica dello statuto, con la partecipazione di tre quarti degli iscritti e la maggioranza dei voti,
- lo scioglimento dell'associazione, con la partecipazione di tre quarti degli iscritti e la maggioranza dei voti.

§ 9 - IL PRESIDENTE

Il presidente, ed in caso di impedimento il vicepresidente, dirige ed esegue, con la consulenza e l'assistenza degli altri membri del direttivo, tutti gli affari correnti che non siano riservati all'assemblea generale. In accordo con gli altri membri del direttivo convoca le assemblee generali e le presiede. Sovrintende, se esistenti, ad eventuali gruppi di lavoro dell'associazione.

Sulle questioni riservate al direttivo, in caso di mancato accordo, decide la maggioranza semplice dei membri del direttivo; in caso di parità di voti il voto del presidente non è decisivo.

Il presidente, il vicepresidente ed il tesoriere sono eletti dall'assemblea generale ogni quattro anni.

Responsabilità degli amministratori

Gli amministratori sono responsabili verso l'associazione secondo le norme sul mandato. È però esente da responsabilità quell'amministratore che non abbia partecipato all'atto che abbia creato il danno, salvo il caso in cui, essendo a cognizione dell'atto che si stava per compiere, non abbia fatto constare il proprio dissenso.

§ 10 - IL DIRETTIVO

Il direttivo è composto da cinque membri. Ne fanno parte il presidente, il vicepresidente, il tesoriere, il segretario ed un altro membro dell'associazione. Il direttivo è eletto dall'assemblea generale a scrutinio segreto con maggioranza semplice dei presenti. Il direttivo resta in carica quattro anni ed è rieleggibile.

Diritti e doveri del direttivo

Il direttivo si assicura che il patrimonio sociale sia amministrato correttamente e secondo le finalità dell'associazione. Per i prelevamenti od i trasferimenti bancari e postali dell'associazione è autorizzato il presidente, od in caso di assenza il vicepresidente, in ogni caso con l'assistenza del tesoriere.

Per lo svolgimento di lavori di una certa durata ed importanza, con l'assenso dell'assemblea generale, il direttivo può incaricare a titolo onorario o retribuito, ed eventualmente revocare, un responsabile soggetto alla propria supervisione, o anche altri associati. Tutti gli associati affidatari di uffici od incarichi sono responsabili del loro coscienzioso svolgimento.

§ 11 - ANNO SOCIALE

L'anno sociale comincia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre.

§ 12 - DOCUMENTAZIONE DELLE DELIBERE

Nell'assemblea generale si redige una lista dei presenti. I processi verbali dei dibattiti saranno sempre riportati su fogli numerati. In particolare essi dovranno includere il testo letterale delle deliberazioni e tutto ciò che è essenziale alla loro esattezza ed alla loro validità. In caso d'impedimento del segretario, il presidente individuerà un sostituto. Il verbale sarà sottoscritto dal presidente e dal segretario.

§ 13 - ESTINZIONE E SCIoglIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE

L'associazione si estingue se il suo scopo è raggiunto, o se il suo raggiungimento è divenuto impossibile. Le associazioni si estinguono inoltre per il venir meno di tutti i soci.

Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'assemblea generale con la presenza di due terzi degli associati, ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Il patrimonio sociale sarà attribuito se possibile – anche in senso giuridico – all'associazione "Naturtreff Eisvogel" di Brunico. In caso contrario sarà attribuito ad un'altra simile organizzazione con medesime od analoghe finalità; la scelta spetterà all'assemblea generale che abbia deliberato lo scioglimento dell'associazione.

§ 14 - RINVIO AL CODICE CIVILE

Qualora uno degli articoli dello statuto fosse in contrasto con l'art. 148, comma 8° del Decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 22.12.1986, si applicherà applicato direttamente quest'ultimo.

Per tutti gli ambiti non regolati esplicitamente dalle disposizioni del presente statuto valgono le norme del Codice civile italiano.